
Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001.

(Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15.04.2015)

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere b), f), i), n), o), r) ed u), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009 n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale promuove eventi di particolare rilievo istituzionale tesi a valorizzare la promozione della cultura e del sapere scientifico, dell'innovazione e dello sviluppo economico e a mantenere viva la memoria delle tradizioni storiche e culturali della Regione;

2. Tra gli eventi di particolare rilievo e risonanza, anche internazionale, si segnalano la Festa della Toscana, il Pianeta Galileo, il Premio Impresa + Innovazione + Lavoro e il Premio Franca Pieroni Bortolotti;

3. Dal 2001 il Consiglio regionale celebra annualmente la Festa della Toscana, ricorrenza dedicata alla prima abolizione in Europa della pena di morte da parte del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I, avvenuta il 30 novembre 1786, attraverso la realizzazione e/o il sostegno ad iniziative diffuse sul territorio regionale finalizzate al coinvolgimento della comunità regionale su questa ed altre tematiche di interesse generale, appositamente individuate annualmente dall'Ufficio di Presidenza;

4. La Festa della Toscana è la solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che, in Toscana, ha trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità rigorosamente inserita nel quadro dell'unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

5. Pianeta Galileo è un programma di divulgazione scientifica attivato dal Consiglio regionale, a partire dal 2004, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera i), dello Statuto, con lo scopo di raccordare gli istituti scolastici con le università e gli enti che operano sul territorio regionale nel campo della ricerca e dell'educazione scientifica, per consentire alle giovani generazioni, agli studenti e, in generale, al più ampio pubblico, di accedere alla conoscenza scientifica intesa, non solo come possesso di competenze specifiche, ma, soprattutto, come capacità di capire le scienze e le sue applicazioni tecnologiche, di valutarne l'uso sociale e di comprenderne le finalità;

6. Il Consiglio regionale, con Pianeta Galileo, intende promuovere la cultura e il sapere scientifico nel rispetto della persona umana e della libertà della ricerca scientifica, con lo scopo di contribuire allo sviluppo di una piena e consapevole cittadinanza scientifica;

7. Il programma delle attività di Pianeta Galileo, così come si è articolato negli anni, si caratterizza come un'offerta educativa eterogenea, articolata in varie sezioni tematiche: lezioni-

incontro, convegni, mostre, laboratori, seminari, visite guidate, ed altre iniziative collaterali tra le quali, in particolare, “Primo incontro con la Scienza”, istituito nel 2008, e “Premio Giulio Preti”, istituito nel 2006;

8. Nel 2013 è stata realizzata, in attuazione delle finalità dell’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto, la prima edizione del Premio *Impresa + Innovazione + Lavoro*, con l’intento di rivolgersi alle imprese toscane che, con l’acquisizione o l’adesione a buone pratiche di innovazione, hanno realizzato una crescita quantitativa e qualitativa della propria attività, assicurando il proprio contributo allo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità regionale, in collaborazione e/o con il supporto di enti e organizzazioni pubbliche e private operanti in Toscana;

9. Nella seconda edizione del Premio, che si è svolta nel 2014, sono state coinvolte anche le organizzazioni toscane afferenti al terzo settore in considerazione delle variegate funzioni e del ruolo svolto dalle stesse nel campo dell’utilità sociale e dell’interesse generale;

10. Dal 2012 il Consiglio regionale organizza, nell’ambito della propria attività istituzionale di rappresentanza, il Premio *Franca Pieroni Bortolotti*, iniziativa finalizzata alla valorizzazione, in ottemperanza alle disposizioni statutarie, della ricerca storica sulle donne e sulla questione di genere come strumento di valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica;

11. Alla luce delle esperienze fin qui svolte, appare opportuno supportare il programma dei quattro eventi istituzionali di cui al punto 2, con una specifica ed unitaria fonte normativa, al fine di razionalizzare le relative programmazioni e modalità organizzative, nonché di creare un impianto stabile e duraturo nel tempo per appuntamenti che si ripetono annualmente coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti;

Approva la presente legge

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto

1. La Regione promuove la valorizzazione dei principi generali e delle finalità principali della propria azione di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto mediante la realizzazione, da parte del Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, delle iniziative di cui alla presente legge.

2. Le iniziative di cui al comma 1, possono svolgersi con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di altri enti ed istituzioni pubbliche, del mondo dell’associazionismo di volontariato e del privato non lucrativo della Toscana, coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica, sottoscrizione di accordi o altri strumenti previsti dalla legge.

3. Le iniziative di cui al comma 1, sono realizzate in coerenza con le linee di indirizzo delle relazioni previsionali e programmatiche approvate dal Consiglio regionale.

CAPO II

Festa della Toscana

Art. 2

Celebrazione della Festa della Toscana

1. La celebrazione della Festa della Toscana, già istituita con la legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana.), si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell’abolizione della pena di morte avvenuta il 30 novembre 1786 ad opera del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I.

Art. 3

Programmi e modalità organizzative della Festa della Toscana

1. L’Ufficio di presidenza, anche d’intesa con la Giunta regionale, determina, con deliberazione, i programmi e stabilisce le modalità organizzative della Festa della Toscana ed il relativo finanziamento.

2. L'Ufficio di presidenza può individuare, per ogni edizione della Festa, un tema coerente coi principi generali e le finalità principali di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto a cui le iniziative inserite nel programma delle celebrazioni devono attenersi.

CAPO III ***Pianeta Galileo***

Art. 4

Programmi e modalità organizzative di Pianeta Galileo

1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui al preambolo, realizza annualmente il programma di divulgazione scientifica Pianeta Galileo definito in collaborazione con gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca che operano sul territorio regionale nel campo della ricerca e dell'educazione scientifica.

2. L'Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, i programmi e le modalità organizzative dell'evento ed il relativo finanziamento.

CAPO IV ***Premio Impresa + Innovazione + Lavoro***

Art. 5

Programmi e modalità organizzative del Premio Impresa + Innovazione + Lavoro

1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui al preambolo, realizza annualmente il Premio Impresa + Innovazione + Lavoro, manifestazione finalizzata a dare risalto alle imprese toscane che, con l'acquisizione o l'adesione a buone pratiche di innovazione, realizzano una crescita qualitativa e quantitativa della propria attività, migliorando il proprio contributo allo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità regionale.

2. L'Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, i programmi e le modalità organizzative del Premio di cui al comma 1, ed il relativo finanziamento.

CAPO V ***Premio Franca Pieroni Bortolotti***

Art. 6

Programmi e modalità organizzative del Premio Franca Pieroni Bortolotti

1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui al preambolo, organizza annualmente, in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità, il Premio Franca Pieroni Bortolotti, manifestazione dedicata alla memoria della storica fiorentina Franca Pieroni Bortolotti, pioniera degli studi storici sul movimento di emancipazione delle donne in Italia, finalizzata a dare risalto alla ricerca storica sulle donne e/o sulla questione di genere mediante il riconoscimento a tesi di laurea magistrale o di dottorato.

2. L'Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, i programmi e le modalità organizzative del Premio di cui al comma 1, ed il relativo finanziamento.

CAPO VI ***Norme finanziarie e finali***

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti sui seguenti capitoli/articoli del bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2015 - 2016-2017:

- per Festa della Toscana: cap./art. 1204;
- per Pianeta Galileo: cap./art. 1202;
- per Premio Impresa + Innovazione + Lavoro: cap./art. 1201;
- per il Premio Franca Pieroni Bortolotti: cap./art. 1201.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con i pertinenti stanziamenti dei relativi bilanci del Consiglio regionale.

Art. 8

Abrogazioni

1. La legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana) è abrogata.